

Regolamento n. 7

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 1

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 88 dello Statuto.

Art. 2

1. Il referendum consultivo di cui all'articolo 88 dello Statuto è ammesso per la revoca totale o parziale di deliberazioni del Consiglio o della Giunta e di provvedimenti del Presidente.

Art. 3

1. Non è ammesso il referendum consultivo per le deliberazioni di bilancio, di tributi, di mutui, di prestiti obbligazionari.

Art. 4

1. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale.

Art. 5

1. Non può essere depositata proposta di richiesta di referendum consultivo, nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio Provinciale e nei quattro mesi successivi alla data dell'elezione del Consiglio Provinciale.

Art. 6

1. Le operazioni per lo svolgimento del referendum consultivo non hanno più corso se, prima della data dello svolgimento, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta o i provvedimenti del Presidente siano stati revocati totalmente o parzialmente in conformità alla richiesta.

Art. 7

1. Al fine di raccogliere le firme dei ventimila cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale, necessarie per il referendum consultivo previsto dall'articolo 88 dello Statuto, promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Provincia, devono presentare alla segreteria generale della Provincia la proposta di richiesta di referendum consultivo, nella quale si devono indicare, i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, la deliberazione del Consiglio o della Giunta, o il provvedimento del Presidente della Provincia, dei quali si propone la revoca totale o parziale, completando la formula "volete che sia revocata" con la data, il numero e il titolo della deliberazione o del provvedimento, sul quale il referendum sia richiesto.

2. Della presentazione della proposta di referendum consultivo si dà atto, a cura della segreteria generale, mediante processo verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Art. 8

1. Presso la segreteria generale è istituito un ufficio provinciale per il referendum consultivo nominato dal Presidente della Provincia, composto da cinque dirigenti, dipendenti della Provincia.

2. Le funzioni di segretario dell'ufficio provinciale per il referendum consultivo sono svolte da un dipendente della Provincia di qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Art. 9

1. L'ufficio provinciale per il referendum decide, sentiti i promotori, sulla legittimità della proposta di richiesta di referendum consultivo entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
2. La decisione dell'ufficio provinciale per il referendum consultivo sulla legittimità della proposta di richiesta di referendum è comunicata a cura della segreteria generale entro dieci giorni dalla sua adozione ai promotori e al Presidente della Provincia.

Art. 10

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie per il referendum consultivo devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata.
2. Ciascuno dei fogli per la raccolta delle firme deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa, i termini del quesito che si intende sottoporre a votazione popolare e la deliberazione del Consiglio o della Giunta o il provvedimento del Presidente dei quali si propone la revoca totale o parziale, completando la formula "Volete che sia revocata" con la data, il numero, il titolo della deliberazione o del provvedimento sul quale il referendum sia richiesto.
3. I fogli per la raccolta delle firme sono predisposti a cura della segreteria generale che vi appone il bollo della Provincia, la firma e la data e li consegna ai promotori entro quindici giorni dalla data della adozione della decisione dell'ufficio provinciale per il referendum consultivo di legittimità della proposta di richiesta di referendum consultivo.

Art. 11

1. La richiesta di referendum consultivo viene effettuata con la firma da parte dei ventimila elettori, chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale, dei fogli di cui all'articolo 10. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, del sottoscrittore e il comune della Provincia nelle cui liste elettorali questi è iscritto.
2. Le firme devono essere autenticate da un consigliere regionale, da un consigliere provinciale, o da un consigliere comunale o circoscrizionale di un comune della Provincia, o da un dipendente della Provincia incaricato dal Presidente, oppure da un notaio, da un segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12

1. Il deposito presso la segreteria generale della Provincia di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum consultivo ai sensi dell'articolo 88 dello Statuto.
2. Il deposito dei fogli deve essere effettuato entro sei mesi dalla data del timbro apposto dalla segreteria generale sui fogli medesimi a norma dell'articolo 10.
3. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori i quali dichiarano alla segreteria generale, il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
4. Del deposito, a cura della segreteria generale, si dà atto mediante processo verbale.

Art. 13

1. La commissione affari istituzionali esprime, sulla base dell'istruttoria fatta dall'ufficio provinciale per il referendum, sentiti i promotori, parere sull'ammissibilità della richiesta di referendum consultivo entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
2. Il Consiglio Provinciale decide sulla ammissibilità della richiesta di referendum consultivo entro trenta giorni dalla data del parere della Commissione affari istituzionali ed indica l'ammontare delle spese e i mezzi per farvi fronte.

Art. 14

1. Il referendum consultivo è indetto ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto con provvedimento del presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio Provinciale di ammissibilità della richiesta.
2. La data del referendum consultivo è fissata in una domenica, compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione. **
3. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Provinciale, il referendum consultivo già indetto si intende automaticamente interrotto all'atto della pubblicazione del decreto del Prefetto di indizione dei comizi elettorali per la elezione del nuovo Consiglio Provinciale.
4. Il nuovo provvedimento del Presidente della Provincia di indizione del referendum consultivo è emanato a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio Provinciale.

Art. 15

1. Il territorio dei comuni della provincia è ripartito in sezioni elettorali in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 16

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Art. 17

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali in un comune della Provincia sono compilati a cura della Segreteria Generale entro il trentesimo giorno successivo a quello del provvedimento del Presidente che indice il referendum consultivo.
2. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello del provvedimento del Presidente che indice il referendum consultivo.

Art. 18

1. Presso ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale per il referendum consultivo, nominato dal Presidente della Provincia, composto da un presidente, da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune della provincia nel quale è istituito l'ufficio di sezione.
2. Al presidente e agli scrutatori dell'ufficio elettorale di sezione per il referendum consultivo è corrisposto un onorario fisso forfettario di € 77,50, al lordo delle ritenute di legge.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso l'ufficio elettorale di sezione può assistere, ove lo richieda, un rappresentante dei promotori del referendum consultivo.

Art. 19

1. Le schede per il referendum consultivo sono fornite dalla segreteria generale.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum consultivo.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum consultivi, all'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso, quante sono le richieste di referendum consultivo che risultano ammesse.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

Art. 20

1. Il presidente dell'ufficio di sezione per il referendum consultivo nel giorno stabilito per la votazione, prima della costituzione dell'ufficio di sezione elettorale, ha l'obbligo di ricevere in consegna dall'ufficio provinciale per il referendum consultivo:

- a) n. 1. bollo della Provincia;
- b) n. 1. copia della lista degli elettori per la votazione;
- c) n. 1. copia della lista degli elettori che fa affiggere nella sala della votazione;
- d) n. 3. copie del manifesto contenente il quesito formulato che fa affiggere nella sala della votazione;
- e) il pacco delle schede per la votazione in numero pari agli elettori iscritti nella lista elettorale, maggiorato del dieci per cento;
- f) gli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio;
- g) il pacco degli oggetti di cancelleria;
- h) n. 3 matite indelebili.

Il manifesto di convocazione dei comizi elettorali nel quale sono riportati i quesiti referendari da affiggere nella sala delle votazioni.

Art. 21

Alle ore 7.00 del giorno nel quale è indetto il referendum consultivo il presidente costituisce l'ufficio di sezione elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori.

Art. 22

1. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede all'esame dell'arredamento della sala delle votazioni e del materiale occorrente per le operazioni elettorali e fa constatare che tutto è pronto per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto.

2. La sala dell'ufficio elettorale di sezione per il referendum deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio e deve essere arredata da:

- a) tavolo dell'ufficio;
- b) le cabine per l'espressione di voto da due a quattro;
- c) le urne destinate a conservare le schede votate, per ciascun referendum;
- d) scatole per la conservazione delle schede autenticate per ciascun referendum.

Art. 23

Il presidente provvede a far autenticare un numero di schede pari al numero degli elettori iscritti nella lista degli elettori, maggiorato del cinque per cento cioè a far apporre negli appositi spazi il timbro della Provincia e la firma di uno scrutatore.

Art. 24

1. Il presidente, constatato e fatto constatare ai componenti dell'ufficio di sezione ed agli elettori presenti nella sala che la scatola nella quale saranno deposte le schede autenticate è vuota, vi depone le schede autenticate e dichiara, alle ore 7.30, aperta la votazione.

2. Il presidente, man mano che gli elettori si presentano a votare, illustra le modalità per la votazione;

3. Di ciascun elettore che si presenta a votare viene accertata l'identità personale.

4. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

Art. 25

1. Il presidente alle ore 20.00, non essendo presenti nella sala elettori che non abbiano votato, dichiara chiusa la votazione e provvede a sigillare l'urna.

Art. 26

1. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori accerta il numero degli elettori che hanno votato.

Art. 27

1. Il presidente, assegna ad uno scrutatore il compito di estrarre le schede votate dall'urna; allo scrutatore con funzioni di segretario il compito di registrare i voti di deporre nella relativa scatola la scheda il cui voto è stato spogliato.
2. Il presidente, poi, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
3. Il primo scrutatore estrae dall'urna ciascuna scheda, la spiega e la consegna al presidente.
4. Il presidente legge ad alta voce il voto dato.
5. Lo scrutatore con funzioni di segretario prende nota del voto nell'apposita tabella dello scrutinio.
6. Il secondo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato nella apposita scatola.

Art. 28

1. Il presidente, ultimato lo spoglio, con l'assistenza degli scrutatori conta tutte le schede spogliate, accerta che il totale delle schede spogliate corrisponda al numero dei votanti, e accerta che il totale delle schede valide corrisponda al totale di voti.

Art. 29

1. Il presidente, ultimate le operazioni di riscontro, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara il risultato dello scrutinio.

Art. 30

1. Il presidente certifica nel verbale il risultato della votazione e dello scrutinio.
2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, è firmato in ciascun foglio e, seduta stante, sottoscritto dal presidente, dagli scrutatori dell'ufficio di sezione.
3. Il verbale, redatto in duplice esemplare, con allegate tutte le carte relative alle operazioni elettorali, incluso in un plico, viene depositato presso l'ufficio provinciale per il referendum ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 31

1. L'ufficio provinciale per il referendum consultivo, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
2. Di tutte le operazioni è redatto il verbale in triplice esemplare dei quali uno è depositato presso la segreteria della Provincia e uno viene inviato al Presidente della Provincia unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione.
3. I delegati o i promotori della richiesta hanno facoltà di prendere cognizione dell'esemplare del verbale depositato presso la segreteria generale.